



## Ai gentili clienti - Loro Sedi

### La disciplina IVA dei "voucher" monouso

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in attuazione della direttiva (UE) 27.6.2016 n. 1065 relativa al trattamento IVA dei "buoni-corrispettivo" o "voucher", nella G.U. 28.12.2018 serie generale n. 300 **è stato pubblicato il testo del DLgs. 29.11.2018 n. 141**. Quest'ultimo prevede, fra l'altro, che il **"buono-corrispettivo" è uno strumento il quale "contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o da prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esse relative"** (art. 6-bis del DPR 633/72). Il predetto buono si considera: i) **"monouso"**, se all'emissione "è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi a cui il «buono-corrispettivo» dà diritto" (art. 6-ter del DPR 633/72); ii) **"multiuso"**, se all'emissione "non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi a cui il «buono-corrispettivo» dà diritto" (art. 6-quater del DPR 633/72). **Le nuove disposizioni si applicano ai buoni-corrispettivo emessi a partire dall'1.1.2019.**

#### **Premessa**

In attuazione della direttiva UE 27.6.2016 n. 1065, con il DLgs. 29.11.2018 n. 141 (pubblicato sulla G.U. 28.12.2018 n. 300) **è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la disciplina relativa al trattamento IVA dei buoni-corrispettivo** (o "voucher") mediante l'inserimento, all'interno del DPR 633/72, degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, nonché del co. 5-bis nell'art. 13.

**Le nuove disposizioni si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31.12.2018**, ossia a partire dall'1.1.2019.

### Nozione di "buono-corrispettivo"

L'art. 6-bis del DPR 633/72 definisce il "**buono-corrispettivo**" come *"uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o pre-statori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative"*.

I buoni-corrispettivo possono **presentarsi in forma fisica o elettronica e**, a seconda che le informazioni necessarie per la tassazione siano disponibili al momento dell'emissione del buono o a quello del riscatto dello stesso, un **buono-corrispettivo può essere:**

- **monouso;**
- **multiuso.**

### Buono-corrispettivo "monouso"

La disciplina IVA dei buoni-corrispettivo "monouso" è **contenuta nell'art. 6-ter del DPR 633/72**, a mente del quale **un buono-corrispettivo si considera "monouso" se**, al momento della sua emissione, **è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni** o alla prestazione dei servizi a cui il predetto buono dà diritto.

### Momento di effettuazione dell'operazione

Ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto costituisce effettuazione di detta operazione. **La successiva consegna materiale dei beni** o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione del buono **non assume rilevanza ai fini IVA.**

Qualora la cessione di beni o la prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto sia effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono, la cessione del buono:

- è rilevante ai fini IVA;
- si considera **effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.**

#### La base imponibile

La base imponibile IVA per il trasferimento dei buoni-corrispettivo monouso è **data dal corrispettivo ricevuto per la cessione dello stesso.**

#### Buono-corrispettivo "multiuso"

La disciplina IVA dei **buoni-corrispettivo "multiuso"** è contenuta:

- nell'art. 6-quater del DPR 633/72;
- nell'art. 13 co. 5-bis del DPR 633/72, in relazione alla determinazione della base imponibile IVA.

#### Osserva

Non sono interessate le situazioni in cui un buono-corrispettivo multiuso non è riscattato dal consumatore finale durante il periodo di validità e il corrispettivo ricevuto è conservato dal venditore.

#### Definizione

**Un buono-corrispettivo si considera "multiuso" se, al momento della sua emissione, non è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il predetto buono dà diritto.**

#### Osserva

A titolo esemplificativo, si **pensi a una "carta regalo"** la quale può essere utilizzata presso un esercizio commerciale per acquistare beni soggetti ad aliquote IVA differenti.

#### Momento di effettuazione

Nel caso di un buono-corrispettivo multiuso, **la cessione di beni o la prestazione dei servizi si considera effettuata al verificarsi degli eventi previsti dall'art. 6 del DPR 633/72** (es. consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili), **considerando come momento del pagamento l'accettazione del buono come corrispettivo** (o parziale corrispettivo) dei beni o dei servizi.

#### Osserva

**Ogni trasferimento del predetto buono** precedente all'accettazione dello stesso come corrispettivo (o parziale corrispettivo) della cessione dei beni o della prestazione dei servizi **non**

**costituisce, pertanto, momento di effettuazione dell'operazione.**

Per i trasferimenti del buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad IVA e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, **i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini IVA.**

### **Base imponibile iva**

In caso di utilizzo di un buono-corrispettivo multiuso, **la base imponibile dell'operazione soggetta ad IVA è costituita:**

- ✓ dal **corrispettivo dovuto per il buono;**
- ✓ ovvero, in assenza di informazioni su tale corrispettivo, **dal valore monetario del buono al netto dell'IVA relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.**

### **Osserva**

Se il buono è usato solo parzialmente, **la base imponibile è rappresentata dalla corrispondente parte di corrispettivo** o di valore monetario del buono.

Per i predetti servizi di distribuzione e simili autonomamente rilevanti ai fini IVA, **la base imponibile comprensiva dell'imposta è costituita**, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, **dalla differenza fra:**

- ✓ **il valore monetario del buono;**
- ✓ **l'importo dovuto per il trasferimento dello stesso.**

### **Fattispecie escluse**

Come precisato nei "Considerando" della direttiva 2016/1065/UE, richiamati anche nella relazione illustrativa del DLgs. 141/2018, **la predetta disciplina non riguarda:**

- **gli strumenti di pagamento**, i quali non comportano il diritto a ricevere beni o servizi, ma hanno la sola finalità di effettuare il pagamento;
- **i titoli di trasporto**, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e altri titoli similari a dette tipologie di documenti;
- **gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all'atto dell'acquisto** di beni o servizi.

### **Osserva**

**Nella relazione illustrativa del DLgs. 141/2018 è stato precisato**, inoltre, che:

- i **buoni pasto continuano a essere assoggettati alla disciplina IVA** prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali (DM 7.6.2017 n. 122);
- **continuano ad applicarsi le disposizioni** di cui all'art. 74 co. 1 lett. d) del DPR 633/72 (c.d. "regime monofase") **per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico**, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione a esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, **sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico** in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**